

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1675)

ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Abruzzo

Comunicate alla Presidenza il 19 maggio 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1675 concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto

della Regione Abruzzo, si comunica che dal Presidente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 14 maggio 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1675.

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 1.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'Abruzzo è Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica italiana ed esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione, nata dai valori della Resistenza, e secondo il presente Statuto ».

Art. 2.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione è costituita dalla comunità delle popolazioni e comprende i territori delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo ».

Art. 3.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A tal fine agisce per il superamento degli squilibri sociali, settoriali e territoriali esistenti nel proprio interno e nei confronti delle grandi aree economiche della Repubblica ».

Il quarto comma è soppresso.

Art. 4.

È sostituito dal seguente:

« La Regione concorre alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico e ne promuove la piena valorizzazione, riconoscendo questi valori fra i beni essenziali dell'Abruzzo ».

Art. 6.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione concorre ad assicurare, mediante adeguate misure, la funzione sociale della proprietà ».

Art. 7.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione, nell'ambito dei servizi e delle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire la assunzione da parte di comunità di lavoratori o di enti pubblici della gestione di imprese ».

Art. 8.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione, d'intesa con lo Stato, cura, nel proprio ambito, l'attuazione della programmazione nazionale ».

Art. 9.

È sostituito dal seguente:

« La Regione adotta, come metodo della propria azione, la politica di piano e delle riforme strutturali.

La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre organizzazioni sociali e economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani.

La Regione cura la realizzazione del programma di sviluppo provvedendo, con legge regionale, alla attuazione dei piani relativi, al fine di:

— determinare l'assetto del territorio, assicurandone, nel rispetto delle caratteristiche naturali, la piena valorizzazione per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento;

— pianificare il territorio urbanizzato e non urbanizzato e controllare, ai fini della utilità pubblica, l'uso del suolo e del sottosuolo attraverso la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della pianificazione urbanistica.

La Regione, inoltre, concorre a:

— realizzare la piena occupazione dei lavoratori, lo sviluppo in senso democratico di tutti i settori dell'economia regionale, tra cui preminenti quelli dell'agricoltura, dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali, turistiche e della pesca;

— mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e promuovere idonei servizi per le necessità dei familiari residenti;

— assicurare i servizi sociali per tutti i cittadini con particolare riguardo a quelli della casa, della salute, della sicurezza e assistenza sociale, dei trasporti e delle attrezzature per l'infanzia;

— attuare il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria ospedaliera;

— potenziare le attività dei musei e delle biblioteche, le istituzioni di storia, di arte, di archeologia e speleologia, di teatro e delle tradizioni;

— adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'organicità degli interventi pubblici nella Regione.

La Regione, infine, riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nel tempo libero, momenti essenziali e autonomi della formazione e esplicazione della persona umana, promuovendo la realizzazione di strutture e servizi idonei ».

Art. 10.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Esercita normalmente le sue funzioni attraverso la delega alle Province, ai Comuni, ai consorzi di Comuni e agli altri enti locali o valendosi dei loro uffici ».

I commi quarto e quinto sono sostituiti dal seguente:

« La delega è disposta per materie determinate e può essere revocata, sentiti gli enti interessati, con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati, per gravi, reiterate e comprovate violazioni delle norme connesse alla delega stessa ».

Art. 11.

È sostituito dal seguente:

« La Regione può istituire e regolamentare enti e aziende dotati di autonomia funzionale e organizzativa, determinandone gli indirizzi e le scelte generali ed esercitando il relativo controllo su di essi ».

Art. 12.

È soppresso.

(Di conseguenza risulta modificata la numerazione degli articoli successivi).

Art. 13 (ex art. 14).

È sostituito dal seguente:

« La Regione, d'intesa con le Province e i Comuni interessati, costituisce i comprensori su criteri di omogeneità geografica, economico-sociale e culturale; provvede alla loro eventuale variazione e determina i modi di formazione e funzionamento degli organismi comprensoriali ».

Art. 14 (ex art. 15).

È sostituito dal seguente:

« La Regione promuove e sostiene libere forme associative e di autogestione da parte delle categorie interessate e la cooperazione avente carattere di democraticità e di mutualità ».

Art. 16 (ex art. 17).

È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi; delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione ».

Art. 21 (*ex art. 22*).

I commi quarto e quinto sono sostituiti dal seguente:

« Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non vi provveda ».

Art. 24 (*ex art. 25*).

È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata ».

Art. 26 (*ex art. 27*).

È aggiunto il seguente comma:

« La Commissione bilancio e affari generali, in particolare, vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa e sulla contabilità generale della Regione ».

Art. 27 (*ex art. 28*).

Il primo e il secondo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio regionale può disporre inchieste in materie di competenza della Regione.

Istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione di inchiesta, allorchè un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza ».

Art. 28 (*ex art. 29*).

È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente alla quale è attribuita la funzione di vigilanza, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attività ammini-

strativa della Regione e dei suoi uffici, sulla attuazione del programma e dei piani regionali, nonchè degli enti e delle aziende dipendenti e sull'esercizio delle funzioni delegate ».

La denominazione della rubrica è sostituita dalla seguente:

« (Commissione consiliare di vigilanza) »

Art. 30 (*ex art. 31*).

È sostituito dal seguente:

« La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversie con lo Stato, sono di norma richiesti all'Avvocatura dello Stato ».

Art. 31 (*ex art. 32*).

È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione.

Le funzioni di competenza del Consiglio di cui all'articolo 16 sono esercitate esclusivamente dal Consiglio e non possono in alcun caso essere esercitate dalla Giunta in via d'urgenza o per delega.

Spetta inoltre al Consiglio approvare con legge:

1) il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, nonchè l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi;

2) l'istituzione e l'applicazione dei tributi regionali;

3) il programma economico regionale e i piani di attuazione;

4) i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;

5) il piano urbanistico regionale, anche in armonia del quale gli enti minori provvederanno successivamente a redigere i piani di attuazione; i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e

la spesa; l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione e i relativi finanziamenti;

6) gli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, deliberandone la istituzione, l'ordinamento e la soppressione;

7) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.

Il Consiglio, infine:

1) formula le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;

2) formula proposte di legge alle Camere;

3) indirizza alle Camere e al Governo voti su questioni che interessino la Regione;

4) designa, a norma dell'articolo 83 della Costituzione, i tre delegati della Regione per la elezione del Presidente della Repubblica ».

Art. 36 (*ex art. 37*).

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti notizie e informazioni utili per l'espletamento del suo mandato ».

Art. 39 (*ex art. 40*).

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei Consiglieri assegnati o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene rinviata alla seduta successiva, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede, sempre a scrutinio segreto, alla votazione di cui sopra, purchè sia presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati ».

Art. 41 (*ex art. 42*).

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta, la Giunta e i singoli componenti possono essere revo-

cati su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri eletti, con votazione per appello nominale ».

Art. 43 (*ex art. 44*).

È sostituito dal seguente:

« Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta o dai singoli componenti hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto, secondo le norme del Regolamento ».

La denominazione della rubrica è sostituita dalla seguente:

« (Effetto delle dimissioni) »

Art. 47 (*ex art. 48*).

La lettera h) è soppressa.

(Di conseguenza la lettera i) diventa lettera h).

La lettera l) è soppressa.

Art. 53 (*ex art. 54*).

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti amministrativi devono essere motivati ».

Il sesto comma è soppresso.

Art. 55 (*ex art. 56*).

È sostituito dal seguente:

« La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

L'ordinamento del personale regionale è regolato dai seguenti principi:

a) dall'accesso all'Amministrazione mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge dello Stato;

b) da qualifiche funzionali alle quali, nei casi stabiliti dalla legge regionale, si accede mediante pubblico concorso;

c) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;

d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianità di servizio ed al merito, valutato con criteri obiettivi per qualità ed efficienza;

e) dalla precisa determinazione, nel quadro dell'unità organizzativa, delle competenze e delle responsabilità proprie di ciascuna qualifica ».

Art. 56 (*ex art. 57*).

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da un organo della Regione, che ha sede nel capoluogo, costituito secondo la legge dello Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione ».

Il terzo comma è soppresso.

Art. 59 (*ex art. 60*).

È soppresso.

(Di conseguenza risulta modificata la numerazione degli articoli successivi).

Art. 60 (*ex art. 62*).

È soppresso.

(Di conseguenza risulta modificata la numerazione degli articoli successivi).

Art. 60 (*ex art. 63*).

È sostituito dal seguente:

« La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, istituisce, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, propri servizi di esattoria e di tesoreria, avvalendosi anche di istituti bancari operanti nella Regione ».

Art. 62 (*ex art. 65*).

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il bilancio preventivo è esaminato congiuntamente con il conto consuntivo dell'esercizio antecedente ».

Art. 68 (*ex art. 71*).

Il secondo comma è soppresso.

Art. 70 (*ex art. 73*).

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposte a *referendum* popolare abrogativo, previo accertamento della ammissibilità da parte del Consiglio, le leggi regionali e i provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della popolazione abruzzese, oppure due Consigli provinciali ».

Art. 71 (*ex art. 74*).

È sostituito dal seguente:

« Il *referendum* abrogativo è improponibile per le norme del presente Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale ».

Art. 73 (*ex art. 76*).

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'iniziativa del *referendum* consultivo è riservata ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione ».

Art. 75 (*ex art. 78*).

È sostituito dal seguente:

« La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto è inviata al Governo entro cinque giorni dalla approvazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione da parte del Parlamento ».

Art. 76 (*ex art. 79*).

È soppresso.

(Di conseguenza risulta modificata la numerazione dell'articolo successivo).